STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
UN MONDO DI SPERANZA
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – ONLUS

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita l'Organizzazione denominata "UN MONDO DI SPERANZA - ONLUS", che assume la forma giuridica di Associazione e Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – ONLUS.
1.2. L'Associazione nel solco della presenza dei cattolici nella società italiana ed internazionale, anche alla luce della dottrina sociale della Chiesa, senza finalità di lucro, promuove e tutela la possibilità di dignitosa presenza delle persone nel contesto sociale sia italiano che internazionale.

ARTICOLO 2. SEDE

2.1. L'Associazione ha sede legale in Verona, Via Fontane di Sopra, 2. Con decisione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite, in Italia o nei Paesi in cui opera la Congregazione delle Sorelle della Sacra Famiglia, sedi secondarie, uffici di rappresentanza, sedi amministrative, sedi operative, sezioni staccate, ecc.

ARTICOLO 3. DURATA

3.1. L'Associazione ha durata fino al 31.12.2030, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea dei Soci, secondo le modalità previste nel presente Statuto.

ARTICOLO 4. STATUTO

4.1. L'Associazione è disciplinata dalle regole contenute nel presente Statuto ed agisce, senza fini di lucro, nel rispetto delle Leggi e Regolamenti Nazionali, della Regione Veneto e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Qualora lo ritenesse opportuno, l'Associazione potrà richiedere il riconoscimento di idoneità previsto dall'articolo 28 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
4.2. Con delibera dell'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, saranno eventualmente adottati uno o più regolamenti di esecuzione dello Statuto al fine di meglio disciplinare gli aspetti organizzativi dell'Associazione.
4.3. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione, costituendo la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE E OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 5. FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE E OGGETTO SOCIALE

5.1. L'Associazione non ha fini di lucro ed opera nel territorio Nazione ed Internazionale laddove siano presenti, anche in via transitoria, rappresentanti della Congregazione delle Sorelle della Sacra Famiglia. In particolare, l'Associazione si propone di operare nei territori dei Paesi in via di sviluppo, laddove siano presenti le Sorelle della Congregazione della Sacra Famiglia.
5.2. L'Associazione, nel rispetto dei principi della Chiesa Cattolica, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando nei settori della formazione, dell'assistenza sociale e socio-

sanitaria, nell'assistenza sanitaria, nella beneficenza, nell'istruzione, nello sport dilettantistico quale strumento di aggregazione delle persone e di cura della salute del corpo e dello spirito, nella tutela dei diritti civili, nonché della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente al fine di collaborare alla creazione di uno sviluppo eco-sostenibile. A tale proposito l'Associazione si propone, fra l'altro, di provvedere alla preparazione di persone che, con qualifica professionale adeguata, possano garantire alle popolazioni in cui opera l'Associazione il massimo sostegno nel difficile cammino dello sviluppo civile ed economico, sia personale che collettivo.

5.3. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il raggiungimento delle finalità di solidarietà sociale come sopra enunciate, l'Associazione, anche nel rispetto del principio della sussidiarietà previsto dalla Dottrina Sociale della Chiesa, si propone di realizzare il seguente oggetto sociale:

a. promuovere le adozioni a distanza nei paesi in cui è presente la Congregazione delle Sorelle della Sacra Famiglia, favorendo altresì lo scambio di esperienze fra coloro che hanno adottato bambini in altri Paesi, aiutando le stesse a sostenere il loro compito e stimolandone il ruolo attivo nell'ambito della società;
b. promuovere attività ed iniziative che favoriscano l'istruzione delle persone ed in particolare dei minori, provvedendo al pagamento delle tasse scolastiche, all'acquisto del materiale didattico e delle divise scolastiche, promovendo attività di istruzione pre-scolare, nonché attività di sostegno e di potenziamento scolastico attraverso corsi di recupero, laddove ritenuti necessari; promuovere incontri di formazione per gli adulti al fine di colmare deficit di alfabetizzazione, di conoscenza della religione Cristiana e Cattolica in particolare; promuovere la conoscenza della lingua inglese; promuovere il gusto della lettura di libri, quotidiani, riviste, attrezzando ed organizzando sale di lettura;
c. favorire la promozione e la tutela della donna, favorendo l'inserimento della stessa nelle attività lavorative, promovendo corsi di ricamo e cucito, di cucina, di economia domestica, di parrucchiera, di estetista, di bricolage per la realizzazione di manufatti di artigianato locale;
d. promuovere l'assistenza sanitaria, fornendo medicinali ordinari per le comuni e più semplici malattie, infezioni, allergie, influenze, ecc.; garantire l'assistenza medica specializzata, le vaccinazioni, il ricovero ospedaliero urgente nei casi di patologie più gravi che necessitano di interventi tempestivi e/o di cure mediche specialistiche (dialisi, chemioterapia, ecc.);
e. promuovere la cultura della prevenzione e del controllo sanitario preventivo;
f. distribuire alimenti di base in caso di emergenze meteorologiche o sanitarie ovvero in caso di gravi situazioni di indigenza familiare;
g. fornire filtri per l'acqua potabile nonché promuovere e coordinare, anche fornendo le necessarie risorse tecniche ed economiche, la costruzione e l'installazione di pozzi e pompe idrauliche per l'acqua potabile;
h. costruire piccoli ponti, passerelle per favorire il superamento di corsi d'acqua e installare reti per l'energia elettrica nei villaggi;
i. favorire la costituzione di piccole cooperative di artigianato;
j. favorire la costruzione, la ristrutturazione o il restauro di case di abitazione o locali per garantire ai meno abbienti un tetto ed un rifugio, ovvero un luogo in cui svolgere in condizioni igieniche attività lavorative;
k. favorire la costruzione di locali adatti ad ospitare attività religiose, sociali, ricreative e culturali;
l. promuovere la tutela dei diritti civili dei meno abbienti; procedere alla regolarizzazione della situazione anagrafica dei minori e degli adulti, favorendo il conseguimento dei documenti di identità;
m. favorire il riscatto dei terreni a beneficio dei meno abbienti;
n. promuovere attività sportive dilettantistiche, in relazione alle notevoli capacità dello sport di aggregare e costituire una importante forma di confronto con altri simili.

5.4. Per il miglior raggiungimento delle suddette finalità e oggetto sociale, nel rispetto delle norme di legge, che disciplinano le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale, l'Associazione potrà:

a) raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere ed organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni, su temi di interesse nazionale ed internazionale, attinenti ai campi di interventi propri dell'organizzazione; b) organizzare attività promozionali a favore dei soggetti a cui è rivolta l'attività sociale; c) sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia; d) assistere e sostenere le realtà non profit nella soluzione dei problemi di natura economica, organizzativa, commerciale, produttiva, finanziaria e gestionale; e) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di formazione volti a facilitare e assistere lo sviluppo delle attività, l'avviamento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori; f) promuovere e sostenere ogni tipo di attività assistenziale e di ricerca volte a eliminare situazioni di emarginazione e sottosviluppo; g) organizzare, anche tramite volontari e/o obiettori, attività di assistenza, cooperazione allo sviluppo e di addestramento, potendo stipulare a tal fine apposite convenzioni; h) svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare, purché a carattere non abituale, nel rispetto delle finalità e degli scopi dell'associazione. L'Associazione, nell'ambito dei propri fini, potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili dal Consiglio Direttivo per il conseguimento dell'oggetto sociale fra l'altro aderendo ad organismi di qualsiasi natura, nazionali ed internazionali, che abbiano gli stessi scopi e finalità.

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - SOCI

ARTICOLO 6. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

6.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai contributi e dalle erogazioni degli aderenti pubblici o privati, italiani o esteri;
- dai contributi pubblici e dagli organismi nazionali o internazionale e dalle organizzazioni non governative;
- dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
- dai versamenti degli associati e dai beni immobili o mobili comunque acquisiti dall'associazione
- dalle entrate provenienti dall'attività istituzionale svolta nonché dalle attività connesse ai sensi della lettera c) del D.Lgs. 460/97;
- da ogni altra entrata, reddito, ricavo che concorra ad incrementare il patrimonio sociale, conformemente alle norma di legge ed alle previsioni del presente statuto;

6.2. E' vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto o anche sotto forma di sconti o benefici, di utili e di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ed all'atto del suo scioglimento.

6.3. Per le obbligazioni contratte nell'esercizio della sua attività, risponde soltanto l'Associazione con il suo patrimonio, nel rispetto delle norme di legge.

6.4. Resta salva la facoltà, ovvero l'obbligo se previsto dalla legge, di procedere alla distribuzione o la destinazione degli utili o degli avanzi di gestione, sia durante la vita dell'Associazione che all'atto del suo scioglimento, a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura e che svolgano la propria attività senza finalità di lucro.

6.5. L'Associazione si impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 7. ESERCIZIO SOCIALE

7.1. L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo sottopone alla Assemblea dei Soci il Bilancio consuntivo comprensivo dello Stato Patrimoniale del Conto Economico e della Relazione di gestione, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.
7.2. Entro il termine previsto al comma 7.1. il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea dei Soci un piano programmatico per l'esercizio in corso, unitamente ad una relazione che illustri le linee di indirizzo in cui verrà indirizzata l'attività sociale, unitamente ai costi ed agli investimenti necessari per la sua realizzazione.
7.3. Nei casi previsti dalle disposizioni di legge di volta in volta vigenti, l'Associazione terrà idonea contabilità della gestione sociale.
7.4. Il Bilancio, il Piano Programmatico, la Relazione di Gestione e la Relazione del Collegio dei Revisori, ove nominato, dovranno essere depositati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea prevista all'articolo 13.2 presso la sede sociale a disposizione dei Soci i quali, se in regola con le previsioni del presente statuto, potranno prenderne visione ed eventualmente fare copie a proprie spese. I suddetti documenti dovranno essere consegnati al Collegio dei Revisori, se nominato, almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di cui all'articolo 13.2.

ARTICOLO 8. SOCI

8.1. L'Associazione è composta dai Soci che condividono gli scopi statutari e le finalità dell'Associazione e sono mossi da spirito di liberalità. Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età o persone giuridiche, enti o associazioni. Il numero dei soci è illimitato.
8.2. I Soci sono suddivisi in:

a. Soci effettivi: coloro che hanno realizzato l'adozione a distanza, salvo che all'atto dell'adozione dichiarino di non voler far parte della compagine associativa;
b. Soci ordinari: coloro che versano, entro il 31 marzo di ogni anno, la quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo;
c. Soci sostenitori: coloro che sostengono l'Associazione e si impegnano a contribuire al perseguimento delle sue finalità;
d. Soci onorari: coloro che abbiano notevolmente contribuito allo sviluppo dell'attività dell'Associazione, ovvero a diffonderne le finalità. I Soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo.

8.3. Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri all'interno dell'Associazione.
8.4. A ciascun Socio in regola con le determinazioni previste nel presente Statuto spetta un solo voto nonché l'elettorato attivo o passivo negli organi sociali. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa. L'attività prestata dai Soci a favore dell'Associazione è gratuita e su base volontaristica ed è pertanto incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato, autonomo, a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa. E' facoltà del Consiglio Direttivo prevedere il rimborso delle spese vive sostenute dai soci purchè opportunamente documentate per l'attività svolta a favore dell'Associazione.

ARTICOLO 9. DOVERI DEI SOCI

9.1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
9.2. I soci, i loro eredi o aventi causa, non vantano alcun diritto nei confronti del patrimonio dell'Associazione sia durante la vita della stessa che all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 10. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

10.1. Il domicilio dei Soci per quanto concerne i rapporti con l'Associazione è quello risultante dal Libro dei Soci come risulta dalla comunicazione scritta effettuata all'atto dell'adesione all'Associazione ovvero, in caso di variazione, successivamente.
10.2. Il Libro dei Soci, opportunamente vidimato, sarà tenuto a cura del Presidente del Consiglio Direttivo è potrà essere suddiviso in tante sezioni quante sono le categorie di Soci previste nel presente Statuto.
10.3. L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda del richiedente. Nel rispetto delle norme sulla privacy, il Consiglio Direttivo potrà richiedere all'aspirante Socio ogni informazione utile per verificarne la compatibilità dello stesso alle finalità ed agli scopi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alla domanda di ammissione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine rimane inteso che la domanda è stata accettata, senza obbligo del Consiglio Direttivo di procedere ad alcuna comunicazione.
10.4. In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo dovrà motivare all'aspirante socio i motivi di tale decisione entro i termini indicati al punto 10.3.
10.5. La qualità di socio dell'Associazione si perde:

a. mediante recesso comunicato al Presidente del Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è inviata la comunicazione ove la stessa sia pervenuta al Presidente del Consiglio Direttivo entro il 30 settembre dello stesso anno, ovvero entro il 31 dicembre dell'anno successivo nei casi in cui tale comunicazione non sia pervenuta nei termini sopra indicati;
b. mediante esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
    10.5.b.1. mancato versamento della quota annuale per due anni consecutivi;
    10.5.b.2. comportamento del socio gravemente contrastante con gli scopi e le finalità dell'associazione nonché con le delibere del Consiglio Direttivo;
    10.5.b.3. mancato rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'appartenenza all'Associazione;
    10.5.b.4. in caso di morte del socio.
c. L'esclusione del socio deve essere comunicata al Socio, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, entro i dieci giorni successivi alla deliberazione del Consiglio Direttivo; la comunicazione avviene con lettera raccomandata a.r.

10.6. In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, il socio, o i suoi aventi causa, non hanno diritto a chiedere il rimborso delle somme versate a qualsiasi titolo all'Associazione, ne vantano diritti sul patrimonio dell'Associazione. In ogni caso il Socio receduto o escluso decade automaticamente dal qualsiasi carica rivestita all'interno dell'associazione a far data dalla sua effettiva esclusione o recesso.
10.7. In tutti i casi di esclusione o rifiuto di ammissione, il Socio escluso o rifiutato può appellarsi, entro i successivi 30 giorni dall'esclusione o dal diniego di ammissione, al Comitato dei Probiviri mediante apposita richiesta scritta in cui spiega i motivi del proprio dissenso rispetto alla decisione del Consiglio Direttivo. Il Comitato dei Probiviri decide entro i successivi 20 giorni, secondo equità. La decisione è inappellabile ed e comunicata al Socio appellante e al Presidente del Consiglio Direttivo entro i successivi 5 giorni a cura del Presidente del Comitato dei Probiviri a mezzo lettera raccomandata a.r.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 11. ORGANI SOCIALI

11.1. Sono organi dell'Associazione:

a. L'Assemblea dei Soci;
b. Il Consiglio Direttivo;
c. Il Presidente;
d. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
e. Il Collegio dei Probiviri.

11.2. Tutte le cariche sociali durano due anni e scadano con l'approvazione del Bilancio del secondo anno. Le cariche sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni. I Consiglieri, i Revisori dei Conti, i Probiviri, possono essere scelti anche fra non soci, e sono rieleggibili.

ARTICOLO 12. ASSEMBLEA DEI SOCI – CONVOCAZIONI

12.1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte ai sensi di legge e di statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Ogni Socio, qualora lo richieda, ha diritto di far verbalizzare le proprie osservazioni.

12.2. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, da tanti Soci che rappresentino almeno il 10% dei Soci iscritti a Libro Soci, purchè in regola con le previsioni del presente Statuto, nonché dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.

12.3. L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale, ovvero in Italia, ovvero in tutti i luoghi in cui l'Associazione svolge la sua attività.

12.4. La convocazione può avvenire con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero a mezzo telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrane la ricezione degli aventi diritto, ivi compresa l'esposizione dell'Avviso di convocazione nella sede della associazione.

12.5. L'Avviso di convocazione deve essere spedito entro gli otto giorni antecedenti quello previsto per l'adunanza. Nel caso di affissione dell'Avviso nella sede dell'Associazione, lo stesso deve essere esposto almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ARTICOLO 13. ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

13.1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria; esse potranno essere di prima o di seconda convocazione, purché la data prevista per la seconda convocazione sia fissata almeno il giorno successivo rispetto a quella fissato per la prima convocazione. L'Avviso di convocazione dovrà sempre contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare.

13.2. Quello ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente dell'Associazione nonché per l'approvazione del Piano programmatico dell'esercizio in corso. L'assemblea ordinaria delibera altresì sull'orientamento generale dell'attività, approva le quote associative e delibera su tutti gli argomenti previsti dalla legge ovvero su quelli che le sono sottoposti dai soci.

13.3. Quella straordinaria è convocata per le delibere di sua competenza ovvero quando ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14. ASSEMBLEA – DIRITTO DI INTERVENTO – PRESIDENZA

14.1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci iscritti a Libro Soci da almeno tre mesi e, nei casi previsti, in regola con il versamento delle quote sociali.

14.2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega conferita per iscritto. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

14.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

14.4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano ovvero, quando ciò sia ritenuto opportuno, da persona nominata dall'Assemblea stessa fra persone scelta anche fra i non Consiglieri. L'Assemblea provvede anche alla nomina di un Segretario, anche esterno al Consiglio. Nei casi di Assemblea Straordinaria, la funzione di Segretario è esercitata dal Notaio.

ARTICOLO 15. ASSEMBLEA – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

15.1. Le deliberazioni dell'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, sono validamente assunte in prima convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei Soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.
15.2. In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati, qualunque sia il numero degli stessi.

ARTICOLO 16. CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE

16.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di 9 membri, scelti anche fra non Soci, nominati dall'Assemblea dei Soci che, all'atto della nomina, ne determina il numero e la durata nella carica. I Consiglieri non possono essere nominati per un periodo superiore ai tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i Consiglieri sono rieleggibili e sono revocabili in qualsiasi momento anche senza giusta causa o giustificato motivo senza che agli stessi spetti il risarcimento degli eventuali danni eventualmente derivanti dalla revoca. La maggioranza del Consiglio Direttivo spetta alle persone indicate dalla Congregazione delle Sorelle della Sacra Famiglia di Verona.
16.2. Se durante il mandato uno o più membri del Consiglio Direttivo vengono a cessare dalle loro funzioni, la maggioranza dei restanti membri procede alla cooptazione dei membri mancanti; essi rimarranno in carica sino alla prossima Assemblea. Qualora cessino dalle loro funzioni la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, viene a decadere l'intero Consiglio e il Presidente ovvero il Consigliere più anziano provvede, senza indugio, alla convocazione dell'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
16.3. In tutti i casi la cessazione dei membri del Consiglio Direttivo ha efficacia dalla data di costituzione dell'intero Consiglio in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

ARTICOLO 17. CONSIGLIO DIRETTIVO – CONVOCAZIONI – DELIBERAZIONI

17.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ovunque in Italia o all'estero nei paesi in cui è presente la Congregazione delle Sorelle della Sacra Famiglia ogniqualvolta il Presidente o almeno la maggioranza dei Consiglieri lo ritenga opportuno.
17.2. Il Consiglio Direttivo viene convocato mediante Avviso di Convocazione a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, telefax, telex, e-mail ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione dell'Avviso di Convocazione agli aventi diritto, spedito almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza, l'Avviso di Convocazione, potrà essere inviato almeno un giorno prima, anche telefonicamente.
17.3. Sono altresì valide le riunioni del Consiglio Direttivo pur in assenza di convocazione, purché siano presenti i 2/3 del Consiglieri in carica e nessuno dei presenti si opponga alla trattazione delle materie all'ordine del giorno; in tale caso la delibera viene assunta con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
17.4. Salvo il caso previsto dal capoverso 17.3, il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei Consiglieri a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

17.5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ARTICOLO 18. CONSIGLIO DIRETTIVO – POTERI

18.1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.
18.2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a. Deliberare sulle materie attinenti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle finalità e dell'oggetto sociale, tenendo conto delle eventuali direttive dell'Assemblea dei Soci, assumendo le iniziative allo scopo necessarie;
b. Predisporre i bilanci dell'associazione nonché i piani programmatici annuali ed eventualmente pluriennali dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
c. Deliberare sulle materie di ordine finanziario e patrimoniale attinenti all'Associazione, assumendo le opportune delibere e determinazioni;
d. Assumere le deliberazioni in ordine ai Soci ed alle quote associative, aggiornando, fra l'altro, il Libro dei Soci.

18.3. Il Consiglio Direttivo può delegare tutte o parte delle sue funzioni ad un Consigliere Delegato o ad un Comitato esecutivo, stabilendone la composizione, le attribuzioni ed i poteri. In ogni caso non potranno essere delegati i compiti attinenti alla formazione del Bilancio dell'Associazione, dei Piani Programmatici e delle decisioni attinenti ai Soci ed alle quote Associative. Esso potrà altresì attribuire ad uno dei suoi membri le funzioni di Tesoriere dell'Associazione.
18.4. Il Consiglio Direttivo potrà altresì avvalersi della funzione consultiva di comitati, commissioni di saggi, esperti particolarmente riconosciuti che operano nei campi in cui opera l'Associazione per l'analisi di particolari problematiche. Spetta al Consiglio Direttivo la scelta di detti soggetti che potrà operata anche fra non Soci.

ARTICOLO 19. PRESIDENTE

19.1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Esso è scelto fra i soggetti designati dalla Congregazione delle Sorelle della Sacra Famiglia e, salvo che non sia nominato dall'Assemblea, esso viene nominato dal Consiglio Direttivo.
19.2. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio Direttivo e provvede che tutti i Consiglieri abbiano sufficienti informazioni sulle materie oggetto di trattazione nelle riunioni dei Consigli. Esso provvede altresì a verificare o dare diretta esecuzione alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.
19.3. La rappresentanza legale dell'Associazione può altresì essere attribuita al Consigliere Delegato, secondo le modalità stabilite nella delega.

ARTICOLO 20. COLLEGIO DEI REVISIORI DEI CONTI

20.1. Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, la gestione sociale è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti composto fino ad un massimo di tre membri scelti fra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti. Il Collegio dei Revisori organizza la propria attività su impulso del Presidente del Collegio nominato dall'Assemblea e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione. Il lavoro svolto dal Collegio è documentato in apposito Libro tenuto a cura del Presidente.
20.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per un triennio con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro

carica. Almeno annualmente, nei termini di cui all'articolo 13.2 essi riferiscono all'Assemblea dei Soci con apposita relazione sui risultati del Bilancio.

ARTICOLO 21. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

21.1. L'Assemblea Ordinaria, nei casi in cui lo ritiene opportuno anche in relazione alle previsioni del presente Statuto, provvede alla nomina di un Collegio dei Probiviri, composto da due membri, scelti anche fra non Soci; l'Assemblea provvede alla nomina del Presidente del Collegio dei probiviri all'atto della nomina scelto fra i soggetti indicati dalla Congregazione delle Sorelle della Sacra Famiglia. Il Comitato dei Probiviri non può essere composto da soggetti che rivestono cariche all'interno dell'Associazione. I Probiviri nominati durano in carica per un triennio e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
21.2. Il Collegio dei Probiviri, assume le deliberazioni entro 30 giorni dalla richiesta, in ordine ai rapporti fra l'Associazione ed i Soci; le sue decisioni sono inappellabili. In caso di disaccordo fra i membri prevale la decisione sostenuta dal Presidente. Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono constare da un Verbale sottoscritto dai membri del Comitato e comunicate senza indugio al Presidente dell'Associazione.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 22. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

22.1. In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea in seduta straordinaria deve nominare uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci, purché in possesso di adeguata e specifica preparazione, nonché stabilire le modalità della liquidazione.
22.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo ad altre associazioni aventi finalità analoghe purché organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo ogni altra diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 23. DENOMINAZIONE DI ONLUS

23.1. L'associazione si impegna, nel rispetto delle disposizioni di legge e fino a quando le sarà riconosciuta la relativa qualifica tributaria, ad usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

ARTICOLO 24. NORMA DI CHIUSURA

24.1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge in tema di associazioni riconosciute, alle disposizioni tributarie in tema di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e, ove compatibili, con le norme sulle associazioni riconosciute, alle norme dettate dal Codice Civile in tema di cooperative a mutualità prevalente.